

PROGRAMMA NAZIONALE DI SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE IN TEMA DI
FORMAZIONE DI SECURITY**

BOLZA

Art. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

“Centro di addestramento di security”: settore di un’impresa aeronautica o comunque compresa nel sistema di aviazione civile, quali le compagnie di navigazione aerea, le società di gestione aeroportuale, ecc, predisposto per la formazione del personale dipendente o di imprese dalla stessa partecipate.

“Impresa di formazione limitata di security”: impresa, di natura anche individuale che svolge attività di formazione di security a soggetti che non sono sottoposti a certificazione ENAC di security;

“Scuola di formazione di security”: organizzazioni imprenditoriali costituite sotto una delle forme di società previste dal Codice Civile, avente come oggetto prevalente la formazione in materia di security.

Istruttore= Soggetto certificato dall’ENAC per lo svolgimento delle attività di formazione di security

Formatore= Professionista specializzato in una materia a contenuto prevalentemente tecnico nell’ambito delle attività di security

Art.2

GENERALITA’

1.L’Ente Nazionale Aviazione Civile, E.N.A.C., è l’ autorità competente per la security, ai sensi del regolamento CE 300/2008: in tale ottica deve, tra l’altro, predisporre un Programma nazionale di Formazione alla sicurezza, che costituisce parte integrante del Programma Nazionale di sicurezza in base al quale tutto il personale che opera in ambito aeroportuale od in ambito di settori collegati al trasporto aereo civile deve essere formato o sensibilizzato alle problematiche della security in ragione dell’attività da ognuno svolta.

2.Il presente regolamento costituisce il nucleo di tale Programma di Formazione, fornendo il quadro regolamentare dei soggetti e delle organizzazioni che svolgono attività di regolazione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina i requisiti per la certificazione delle organizzazioni di formazione alla sicurezza, intesa come security, degli istruttori e dei formatori di sicurezza.

2. Con apposite circolari applicative verranno definite le modalità per:

- l’accertamento dei requisiti tecnico-professionali e strutturali delle imprese di sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti ai controlli di sicurezza e di ogni altra figura professionale che necessita di certificazione;
- l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle certificazioni stesse

Art. 4

La formazione di sicurezza

1. La formazione di sicurezza, per il conseguimento della certificazione o della attestazione di avvenuta qualificazione (sensibilizzazione) e per il mantenimento nel tempo delle capacità acquisite, deve essere erogata, con le modalità contenute nel Programma di formazione di sicurezza del trasporto aereo inserito nel Programma Nazionale di Sicurezza (PNS), nei confronti di tutto il personale che opera in ambito aeroportuale od in ambito di settori collegati al trasporto aereo civile.

2. I corsi per il conseguimento della certificazione ENAC da parte di coloro che sono soggetti a tale certificazione, ai sensi della normativa vigente, e quelli di aggiornamento devono essere erogati da Scuole di formazione di security o da Centri di Addestramento certificate da ENAC, in possesso dei requisiti previsti dalla presente regolamentazione, nei termini e con le modalità previsti negli articoli seguenti e da successive circolari applicative, che debbono avvalersi di istruttori e formatori con i prescritti titoli in corso di validità.

3. I corsi di formazione iniziale e di eventuale aggiornamento per il personale non soggetto a certificazione ma al rilascio di sola attestazione di frequenza, possono essere erogati, oltre che dalle Scuole di formazione o centri di addestramento, anche da Imprese di formazione limitata di security certificate da ENAC, che devono avvalersi comunque di istruttori di sicurezza certificati da ENAC.

Art. 5

Accertamento dei requisiti e tariffazione

1. L'accertamento dei requisiti tecnico professionali delle Imprese di sicurezza e dei requisiti professionali di tutti gli operatori soggetti a certificazione ENAC è svolto attraverso commissioni di esame composte da ENAC e Ministero dell'Interno.

2. Dette attività, sono sottoposte a tariffazione, ai sensi del Regolamento delle tariffe dell'ENAC.

Parte prima

Art. 6

LE ORGANIZZAZIONI PER LA FORMAZIONE DI SICUREZZA

1. La certificazione.

- 1.1 La certificazione come “*Organizzazione di formazione di sicurezza*” viene rilasciata dall’ENAC a specifici “organismi **didattici**” allo scopo costituiti che siano in possesso dei requisiti previsti.
- 1.2 Per “organismi di formazione di sicurezza si intendono:
- A. Le scuole di formazione di security;
 - B.** I centri di addestramento di security;
 - C. Le imprese di formazione limitata di security

1.2 I requisiti comuni per ottenere la certificazione sono:.

- sede legale nel territorio nazionale;
- risorse umane e materiali idonee;
- personale docente certificato dall’ENAC
- programma didattico e manuale operativo approvati dall’ENAC

1.3 Per le scuole di formazione di security è inoltre prescritto il possesso della certificazione ISO 9001;

1.4 Nessuna attività di formazione è riconosciuta se l’Impresa ed il personale docente non sono certificati, secondo quanto prescritto nella presente regolamentazione e circolari applicative.

1.5 Durata della certificazione.

La certificazione rilasciata da ENAC alle Organizzazioni di formazione di security ha durata quinquennale ed è rinnovabile a domanda.

1.4 Decadenza, revoca e sospensione della certificazione.

La certificazione è soggetta a decadenza, revoca e/o sospensione nei casi di perdita definitiva e/o temporanea previsti per il rilascio, nonché nei casi previsti dalle circolari applicative

Inoltre la certificazione decade nelle ipotesi in cui non sia stata effettuata, da parte dell’organizzazione, alcuna attività didattica negli ultimi due anni dalla data di valutazione per la decadenza

Art. 7

Audit ed Ispezioni dell'Autorità.

L'ENAC effettua ispezioni ed audit sull'attività dell'Organizzazioni di sicurezza, secondo apposito programma, ovvero ispezioni straordinarie a fronte di evidenze.

Qualora le risultanze di detta attività, rilevino carenze, l'ENAC potrà procedere anche all'adozione dei provvedimenti di decadenza, revoca o sospensione, così come previsto all'art.1, comma 1.4 del presente regolamento.

Art.8

Attestazioni.

Al termine di ogni corso, sia che si tratti di formazione iniziale che di aggiornamento o di sensibilizzazione, La Scuola di formazione di sicurezza, il Centro di addestramento o l'Impresa di formazione limitata consegneranno ai partecipanti una attestazione di avvenuta partecipazione e di eventuale superamento del corso.

PARTE SECONDA **Personale didattico**

Art. 9 **GLI ISTRUTTORI.**

1. La certificazione.

Tutti i corsi di formazione degli Istruttori possono essere organizzati ed erogati solo dall'ENAC o da Scuole di formazione di security o Centri di addestramento di security certificate e specificamente autorizzate dall'ENAC.

Le specializzazioni delle diverse tipologie di istruttori sono elencate nell'annesso al presente regolamento

1.2 Requisiti e modalità per ottenere la certificazione.

1.2.1 Gli Istruttori, per poter ottenere la certificazione debbono superare un esame dinanzi ad una apposita Commissione ENAC/Ministero dell'Interno del colloquio e della prova didattica.

Per essere ammessi agli esami, i candidati istruttori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti.

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Diploma di scuola media superiore o equipollente;

L'istruttore cittadino comunitario, già in possesso di certificazione rilasciata da altra Autorità di Stato di un Paese membro della Comunità, che intenda svolgere attività professionale in Italia, dovrà presentare apposita istanza documentata all'ENAC – Direzione Security che, fermo restando quanto disposto dalle normative vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali di altro Stato europeo ai fini dell'esercizio di attività professionali in Italia, valuterà l'accoglimento o meno della domanda.

1.3. Recurrent training e rinnovo della certificazione.

Gli Istruttori sono tenuti a seguire ogni anno e/o tutte le volte che vengono apportate sostanziali modifiche al Programma Nazionale di Sicurezza, specifica attività di aggiornamento.

La certificazione ENAC ha durata biennale ed è rinnovabile su domanda, seguendo lo stesso iter del rilascio

Il mancato superamento del colloquio sospenderà la certificazione rilasciata non consentendo così la prosecuzione dell'attività professionale.

1.4 Decadenza e sospensione della certificazione.

La certificazione decade per i seguenti motivi:

- viene a mancare uno dei requisiti previsti per il suo rilascio;
- l'Istruttore non ha effettuato alcuna attività didattica negli ultimi due anni dalla data di valutazione per la decadenza stessa;

La certificazione viene revocata:

- se ci sia stato un ripetuto inadempimento delle prescrizioni vigenti;
- a seguito di rilevazione di carenze rilevate dall'ENAC nell'ambito delle sue attività di sorveglianza, tali da compromettere l'attività didattica;

La stessa si ritiene sospesa:

- nel caso di esito negativo del colloquio biennale con la Commissione d'esame, fino a superamento dello stesso.
- l'Istruttore non abbia effettuato alcuna attività negli ultimi cinque anni;

La decadenza e la revoca della certificazione comportano la sospensione immediata di ogni attività didattica e quella eventualmente effettuata immediatamente dopo non verrà riconosciuta.

Art.10 I FORMATORI

1. La certificazione.

Per effettuare attività di assistenza professionale specializzata alle Scuole di formazione di security ed ai centri di addestramento security i Formatori devono essere certificati dall'ENAC per gli specifici settori didattici in cui gli stessi intendono svolgere la propria attività.

1.2 Le diverse specializzazioni e conseguenti tipologie per l'assistenza dei formatori sono indicate nell'allegato B al presente regolamento.

1.3 Requisiti per ottenere la certificazione.

La certificazione di formatore viene rilasciata dall'ENAC, dietro domanda dell'interessato, previa verifica del possesso di ei requisiti professionali di specializzazione relativi all'ambito di attività coinvolta.

1.4 La certificazione ha validità biennale ed è rinnovabile su domanda, previo accertamento del mantenimento dei requisiti prescritti.

Art. 7 NORME TRANSITORIE

Gli esami relativi al rilascio delle certificazioni di istruttori già inoltrate prima della entrata in vigore del presente regolamento verranno tenuti con le stesse modalità e procedure valide precedentemente, purché svolte entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entrerà in vigore il

Con l'entrata in vigore del presente regolamento le Circolari ENAC SEC 01, SEC 02 e SEC 03, tutte del 7 ottobre 2004, cesseranno ogni loro efficacia e pertanto sono da ritenersi abrogate.

ALLEGATO A

Gli istruttori possono essere certificati per la formazione di una o più delle seguenti categorie di personale:

- A. - Istruttori per il personale di volo delle Compagnie di Navigazione Aerea;
 - Formatori per il personale di volo delle Compagnie di Navigazione Aerea;
 - Personale di volo delle Compagnie di navigazione aerea.
- B. - Istruttori e Formatori per le tipologie di personale di seguito richiamate;
 - Direttori tecnici delle imprese di sicurezza e supervisor;
 - Responsabili Nazionali per la sicurezza e Delegati locali;
 - Addetti ai controlli dei passeggeri, loro bagagli a mano e bagagli da stiva (ex art. 2 DM 85/99);
 - Addetti ai controlli del personale di staff e loro oggetti al seguito;
 - Addetti ai controlli delle merci, della posta, del catering e forniture di bordo e delle merci che accedono ai magazzini in aree sterili (Duty Free, ecc.) (ex artt. 2 e 3 –comma 2° e 2b - DM 85/99);
 - Direttori didattici;
 - Validatori indipendenti;
 - Ispettori aeroportuali;
 - Personale addetto al controllo del traffico aereo.
- C. - Istruttori e Formatori per le tipologie di personale di seguito richiamate;
 - Personale di terra delle Compagnie di Navigazione Aerea;
 - Personale delle Società di handling che esplica attività di sicurezza;
 - Addetti ai servizi di sicurezza di cui all'art. 3 del DM 85/99;
 - Personale delle Società di gestione aeroportuale e degli handler, non direttamente impegnato nei servizi di sicurezza, che per la propria attività ha necessità di accedere alle aree sterili/critiche aeroportuali od a bordo degli aeromobili:
 - Personale degli Agenti regolamentati, dei Courier, delle Società postali, delle Società di catering, delle Società addette ai servizi di pulizia a terra ed a bordo degli aeromobili, dei Duty Free, ecc., che pur non direttamente impegnato in attività di sicurezza ha necessità di accedere alle aree sterili/critiche aeroportuali od ai siti/magazzini da considerare sterili extra sedime aeroportuale;
 - Personale che pur non accedendo alle aree sterili, operando in ambito aeroportuale (land side) ha necessità di conoscere le regole ed i principi basilari della sicurezza o personale di Imprese di manutenzione ha bisogno di accedere in via temporanea e per limitatissimi tempi alle aree critiche (Sensibilizzazione).

ALLEGATO B

I Formatori possono essere qualificati per fornire collaborazione nella formazione di sicurezza per una o più delle seguenti categorie di personale:

- a. - Personale di volo delle Compagnie di navigazione aerea.
 - Screening con utilizzo di apparecchiature
 - Personale addetto al controllo del traffico aereo.
- c. - Istruttori di cui all' Annesso 4 - Scheda 1.c – del presente Programma;
 - od a bordo degli aeromobili;
 - Personale degli Agenti regolamentati, dei Courier, delle Società postali, delle Società di handling, di catering, delle Società addette ai servizi di pulizia a terra ed a bordo degli aeromobili,

BOZZA